

Il rapporto di lavoro Cos'è il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro consiste in una relazione di scambio nella quale il datore di lavoro e il lavoratore si vincolano reciprocamente alla erogazione di una remunerazione e di un insieme di prestazioni professionali.

Entrambi i soggetti sono titolari di diritti e di doveri: la loro relazione deve rispettare le norme della Costituzione, le leggi e i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando la propria opera di lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 del Codice civile); il datore di lavoro, l'imprenditore, è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 del Codice Civile).

L'atto costitutivo del rapporto di lavoro è il contratto individuale di lavoro (normalmente, riassunto nella lettera di assunzione), che deve assicurare condizioni di impiego comunque non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in quel settore.

La mancanza di questo documento non comprova l'inesistenza del rapporto di lavoro: se esiste la volontà delle parti di istituire tale rapporto esso esiste anche in assenza del contratto individuale di lavoro.

La forma del contratto, nella generalità dei casi, non è vincolata.

La forma scritta è obbligatoria per i contratti a tempo determinato, per i contratti a tempo parziale, per i contratti di formazione e lavoro: in assenza di forma scritta quei contratti devono intendersi a tempo pieno e indeterminato.

Il contratto di lavoro può essere stipulato senza l'apposizione di un termine (e, quindi, si avrà un contratto a tempo indeterminato) ovvero per un periodo di tempo definito (contratto a tempo determinato).

Una volta instaurato, il rapporto di lavoro – entro limiti stabiliti dalla legge e dai contratti - può essere interrotto per le ferie, per permessi (retribuiti e non), per messa in aspettativa, per malattia o infortunio, per congedi (es. per il matrimonio), per lo svolgimento del servizio militare etc., senza che ciò comporti l'estinzione del rapporto stesso.

Il rapporto di lavoro può cessare per dimissioni del lavoratore o per licenziamento.

In entrambi i casi vanno rispettate le norme: il licenziamento può avvenire in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo mentre le dimissioni devono essere date nel rispetto del periodo di preavviso.

In conclusione: è importante che entrambi i soggetti abbiano ben presente che sono titolari di una serie di diritti e di doveri ed è senz'altro corretto e necessario che la loro attenzione sia rivolta ad entrambi.

I lavoratori hanno il diritto, tutelato dalla Costituzione, di associarsi in organizzazioni sindacali che li rappresentano di fronte ai datori di lavoro, conducono la contrattazione collettiva e offrono servizi di tutela.

Anche i datori di lavoro possono associarsi sia per svolgere la contrattazione collettiva sia per ricevere particolari servizi.

Le forme contrattuali nelle quali si organizzano i rapporti di lavoro e le leggi che dettano le norme generali sono spesso oggetto di discussione e di confronto tra le forze politiche e le organizzazioni sociali.

Si tratta di argomenti importanti e che riguardano, per un verso o per l'altro, la vita di tutti: per questo suggeriamo di approfondire la conoscenza dell'argomento. La bibliografia è vastissima e anche sulla rete sono numerosi i siti che possono aiutare ad orientarci.